



STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"ACI BRESCIA SERVICE S.R.L."

ART. 2 La società ha sede nel Comune di **BRESCIA**.

L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire, o di sopprimere, ovunque, unità locali operative come, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi.

ART. 3 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 Il domicilio del soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

ART. 5 La società:

--- posto che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio;

--- postulato, altresì, che l'ente pubblico socio, con specifico riferimento al cd. "controllo analogo", esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, attraverso poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento, in tal modo attuando un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita sia a tutti gli atti di gestione straordinaria, che a quelli di gestione ordinaria per i quali l'ente controllante ritenga opportuno tale controllo, il quale si esplica al tempo stesso sugli organi, e, quindi, strutturale, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti;

--- stabilito, quindi, che qualsiasi programma, azione e/o comportamento mira, sempre ed in via esclusiva, a promuovere l'automobilismo, a diffondere ed implementare l'operatività dell'ente controllante, nonché a favorire i soci dello stesso nella erogazione e fruizione dei servizi offerti, nel pieno ed assoluto rispetto di quanto, in via generale, sancito dall'art. 4 dello Statuto dell'ACI, nonché dai D.Lgs. n. 50/2016, n. 175/2016 e n. 100/2017,

ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o enti soci e la prestazione di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Brescia.

In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall'ente o enti soci:

- a) l'espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione della pratica dello sport automobilistico;
- b) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide, eccetera;
- c) la gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all'ente o enti soci;
- d) l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Brescia, e dagli eventuali altri soci pubblici, nel rispetto delle regole di "governance". Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca all'anzidetto oggetto sociale e

che ne possa facilitare l'estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Brescia e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 24 del presente statuto.

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio nel rispetto della specifica normativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall'ente o dagli enti soci. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come tutte quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non potranno assumere quelle connotazioni in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l'attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n. 1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; inoltre, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE

ART. 6 Il capitale è fissato in **Euro 20.000,00** (ventimila virgola zero centesimi).

La quota di partecipazione di ciascun socio non può, in nessun caso, essere di ammontare inferiore ad un euro.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2481 bis, primo comma, codice civile.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione

del corrispondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI

ART. 7 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci.

Per il trasferimento a non soci è necessario il previo gradimento del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, compresa nel computo anche la quota del socio alienante; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 11, senza obbligo di motivazione; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e, quindi, di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 28. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi dei commi successivi del presente articolo.

I soci in ogni caso hanno il diritto di prelazione sulle quote in vendita.

In caso di più soci acquirenti le quote saranno trasferite in proporzione al valore di quella posseduta da ciascuno di essi, salvo che tra tutti gli acquirenti non venga raggiunto un diverso accordo.

FINANZIAMENTI SOCI

ART. 8 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 9 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,

dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

ART. 10 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti, all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 11 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, o al revisore, se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 12 A ciascun socio spetta *un* numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 13 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 9 ai punti "d" ed "e", nei quali è richiesto voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ART. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 15 La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri a seconda di quanto l'Assemblea delibera prima della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e restano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina, oppure sino a revoca, ammessa, a discrezione dell'Assemblea, anche in assenza di giusta causa, o dimissioni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, l'assemblea provvede alla sua sostituzione. In tal caso l'Amministratore nominato in sostituzione decade con quelli ancora in carica.

Con il venir meno della maggioranza degli Amministratori, per dimissioni, revoca o qualunque altro motivo, anche quelli superstiti decadono automaticamente dalla carica.

ART. 16 L'assemblea può attribuire agli Amministratori un compenso annuo, stabilito per l'intero periodo di durata della carica. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio anche in caso di gratuità della carica.

ART. 17 Il Consiglio nomina il Presidente e il vice Presidente, ove non vi abbia provveduta l'Assemblea, e allo stesso modo può nominare un Amministratore Delegato al quale possono essere delegate, nei limiti dell'art. 2381 cod. civ., le attribuzioni del Consiglio.

ART. 18 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od altrove dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante avviso con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, mediante avviso spedito almeno un giorno prima di quello della riunione. Le adunanze del Consiglio e le Sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

E'ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza). In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascuno dei collegamenti;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate, su impulso del Presidente del Consiglio, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai relativi documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ART. 19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 L'Organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tuttavia dovranno essere previamente autorizzati dall'Assemblea dei soci i seguenti atti:

- l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili;
- la costituzione di diritti reali immobiliari;
- la cessione dell'azienda o di rami d'azienda;
- la concessione di fidejussioni ed altre garanzie reali o personali per obbligazioni

proprie e/o di terzi;

- l'assunzione di partecipazioni di società;
- la concessione di mutui a terzi.

In sede di nomina possono essere indicati altri limiti ai poteri degli amministratori.

ART. 21 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vice-direttori generali, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di legale rappresentanza, nonché gli emolumenti.

ART. 22 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Spetta pure al Vice Presidente, unicamente in assenza del Presidente, ed agli Amministratori delegati, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 Quale organo di controllo, i soci possono nominare, alternativamente, il Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti e retribuiti a norma di Legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 c.c., il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

ART. 24 In deroga a tutti gli articoli riportati nel presente Statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'ente o dagli enti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'ente o enti soci per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo – strategico e operativo – dell'Automobile Club Brescia analogamente a quelli che quest'ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi.

L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Automobile Club Brescia e degli

eventuali altri enti pubblici soci si esplica nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la riserva ai soci prevista dall'art. 9 comma 2 del presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

b) tramite l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa l'attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;

c) tramite l'esame e l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, di una relazione semestrale predisposta dall'organo amministrativo;

d) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;

e) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione, pianta organica e fabbisogni di personale, modifica dell'organigramma societario;

f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;

g) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Brescia e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.

Gli organi amministrativi dell'ente o enti soci hanno diritto di richiedere ed ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione ed amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società ed alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l'ente o gli enti soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L'Automobile Club Brescia, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'Automobile Club Brescia verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L'Automobile Club Brescia può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

BILANCIO E UTILI

ART. 25 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di Legge.

Il bilancio deve essere approvato dai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 26 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

SCIoglimento

ART. 27 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 28 I soci possono recedere dalla società nei soli casi previsti dalla Legge.

A norma dell'articolo 2471 codice civile, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, nei modi e nei termini previsti dal suddetto articolo.

ART. 29 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
 - sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
 - sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 28, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione avanti il Tribunale di Brescia. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 30 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Brescia. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con

dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge.

TITOLI DI DEBITO

ART. 31 La società può emettere titoli di debito a norma dell'articolo 2483 codice civile. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

SOCIETA' UNIPERSONALE

ART. 32 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 33 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Lumezzane, 13 novembre 2023

F.to Peli Giuseppe

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio